

**IL CONSIGLIO  
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRIESTE**

Letta la nota resa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina.

Discussa la questione dopo la relazione effettuata dal Presidente e dal Consigliere relatore.

Lette le disposizioni della legge fallimentare ed in specie le norme che in materia di incarichi stabiliscono - quanto a poteri del Giudice Delegato - che quest'ultimo:

“su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento” (art. 24 n. 4);

“autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori<sup>1</sup> nominati dal medesimo curatore” (art. 25 n. 6);

“su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge” (art. 25 n. 7).

Valutato che corretta analisi delle disposizioni appena richiamate palesa come sia nelle facoltà del curatore scegliere ed incaricare il professionista al quale affidare il patrocinio della curatela avanti agli organi della giurisdizione ordinaria e tributaria e che quindi si tratta di atti di ordinaria amministrazione, rientranti nei poteri del curatore.

Considerato, pertanto, che la designazione del professionista chiamato ad esercitare il patrocinio difensivo è prerogativa del curatore fallimentare, il quale la esercita in conseguenza a provvedimento autorizzativo già realizzatosi ad opera del Giudice, coll'ammettere la costituzione o l'avvio del giudizio in cui la curatela è eventuale parte.

Valutato, che l'attribuzione di una tale nomina non confligge con le disposizioni del Codice deontologico secondo quanto dispone l'art. 53, comma 5 del Codice anzidetto, il quale così recita:

“l'avvocato componente del Consiglio dell'Ordine non deve accettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta eccezione per le nomine a difensore d'ufficio”.

Atteso che tale ultima disposizione si riferisce ad incarichi per atti adottati da magistrati nell'esercizio di funzioni giurisdizionali e non disciplina ipotesi diverse del pari a quelle indicate dal C.O.A di Latina, id est la nomina di un professionista abilitato all'esercizio della pratica forense effettuata da soggetto che, seppur rivesta la qualità di pubblico ufficiale, non è magistrato, non esercita poteri né assume per atti sottoposti al nulla osta o ad autorizzazione di un magistrato, ovvero, dal Giudice Delegato.

Vista la posizione assunto dallo stesso Consiglio Nazionale Forense nel parere reso in data 25 maggio 2016 sub n. 65 col quale è stato statuito che l'avvocato una volta nominato consigliere dell'ordine può ricevere incarico difensivo, sia nel caso esso promani da un curatore fallimentare, sia allorquando esso sia stato formalizzato dal Commissario Giudiziale.

---

<sup>1</sup> Sia esso un avvocato o meno, ad esempio un dottore commercialista per la difesa da effettuarsi ad es. avanti alle Commissioni Tributarie; tant'è che sul punto la novella del 2007 ha soppresso l'originaria parola avvocato

Considerato, in definitiva che per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste inesiste ipotesi di incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e la designazione quale difensore del fallimento ai fini dell'esercizio dell'azione civile nell'ambito di un procedimento penale o la nomina a difensore della curatela fallimentare.

Rilevato, infine, che nell'ambito del foro di Trieste non si sono verificate ipotesi di rimozione dall'incarico come quelle indicate dal Consiglio dell'ordine di Latina.

Ciò premesso,

il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste  
approva


la relazione su esposta con ciò valutando che inesiste ipotesi alcuna di incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine e la nomina a difensore della curatela fallimentare.  
delibera

di trasmette la presente determinazione, come richiesto, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina ed al Consiglio Nazionale Forense.

Trieste, 25 ottobre 2019

Il Presidente

(Avv. Alessandro Cuccagna)



Il Segretario

(Avv. Andrea Melon)

